MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9 (TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 36 della l.r. 9/2006)

L'articolo prevede l'inserimento dei tour operators tra i soggetti che possono svolgere attività di campeggio fisso all'aperto.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 2

(Modifica all'articolo 38 della I.r. 9/2006)

L'articolo prevede l'inserimento dei tour operators tra i soggetti che possono svolgere attività di campeggio itinerante.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 3

(Modifica all'articolo 43 ter della l.r. 9/2006)

L'articolo prevede l'inclusione nel registro regionale delle strutture ricettive regionali delle strutture agrituristiche nonché di quelle ittituristiche. Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 4

(Modifica all'articolo 45 della l.r. 9/2006)

L'articolo apporta una modifica di coordinamento tecnico al comma 10 bis dell'articolo 45 della l.r. 9/2006, sostituendo il rinvio all'articolo 34 bis, non corretto, con quello, corretto, all'articolo 43 ter.

Si attesta la natura ordinamentale della disposizione senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della legge.